

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BARTOLOMEI e BETTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1965

Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e sulla revisione dei ruoli organici fu istituita la carriera di concetto per l'Amministrazione centrale.

Tale carriera era già stata istituita per i Provveditorati agli studi con legge 10 gennaio 1957, n. 362, integrata dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

La tabella D (nota *a*) annessa alla citata legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ripartisce opportunamente i posti in organico della carriera stessa tra l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi e stabilisce all'articolo 8 che tale distinzione sia mantenuta fino al 1969.

L'articolo 10 prevede, poi, per il personale di ruolo la possibilità di passaggio nel ruolo della carriera di concetto alle seguenti condizioni:

1) Concorso *speciale per titoli* riservato a coloro che, in possesso di titolo di studio idoneo per la carriera di concetto abbiano per almeno tre anni svolto lodevolmente mansioni proprie della carriera stessa;

2) Concorso per *esame speciale* riservato a coloro che *pur sprovvisti del predetto titolo di studio* rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista;

3) Concorso *per esame* riservato agli impiegati della carriera esecutiva provvisti di titolo di studio valido per la carriera di concetto o aventi almeno il grado di archivistista se sprovvisti del predetto titolo (analogamente a quanto disponeva la legge numero 320 del 1958).

Tutti i predetti concorsi si sono regolarmente svolti osservando la ripartizione dei posti tra l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi voluta dalla legge n. 1264.

Non vi è dubbio che nel concedere la suesposta possibilità di inquadramento nella carriera di concetto la legge abbia prevalentemente voluto, nello stesso interesse del servizio, convalidare, sia pure a determinate condizioni, le posizioni di fatto di quel personale che per lunghi anni ha dato prova delle sue capacità nello svolgimento di mansioni proprie della carriera di concetto.

La necessità di comprendere nell'organico dell'Amministrazione centrale della pubbli-

ca istruzione tale carriera era sentita da anni e numerosi impiegati nonostante il possesso di un titolo di studio idoneo, si sono rassegnati ad un inquadramento in una carriera inferiore, quella esecutiva, pur essendo utilizzati dall'Amministrazione centrale per mansioni di rango superiore con evidente vantaggio dell'Amministrazione stessa.

La nuova carriera, però, fu istituita, come si è detto, prima nei Provveditorati agli studi. Ciò ha dato la possibilità a coloro che in essa furono inquadrati, a norma della citata legge 10 gennaio 1957, n. 362, e 2 aprile 1958, n. 320, di giovare delle norme di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e di ottenere la successiva promozione al coefficiente 325 senza esame, ma per solo merito comparativo.

Coloro che, invece, sono stati inquadrati nell'Amministrazione centrale in base alla legge n. 1264 istitutiva della carriera di concetto prevista proprio per la stessa Amministrazione centrale non hanno avuto analogo trattamento e, pertanto, l'inquadramento conseguito non ha loro arrecato nessun pratico beneficio anche perchè l'Amministrazione ha fissato la decorrenza al 1° agosto 1963 anzichè al 1° luglio 1961 come stabilito dalla legge medesima con l'articolo 42, per ragioni imprecisate.

Infatti, pur essendo impiegati di ruolo tutti entrati in Amministrazione molti anni fa per pubblico concorso ed in massima parte già in possesso del trattamento economico del coefficiente 271, con l'inquadramento nella nuova carriera si sono visti assegnare al coefficiente 202 iniziale e sono stati assoggettati a periodo di prova, al termine del quale soltanto hanno ottenuto il coefficiente 271 già posseduto nella carriera esecutiva di provenienza.

A ciò si deve aggiungere che la prosecuzione della carriera è ora sbarrata dall'esame per la promozione al coefficiente 325 (1° segretario).

Al riguardo si fa rilevare quanto segue:

1) gli interessati sono quasi tutti in età avanzata e con notevolissima anzianità di carriera (20-30 anni);

2) gli stessi hanno dato prova doppia delle loro capacità (mansioni di fatto e periodo di prova);

3) in occasione dell'applicazione di una legge che mira a riordinare i servizi mediante l'utilizzazione di personale già addetto ai servizi stessi o che dia valida prova delle sue capacità, appare iniquo privare il personale stesso di un beneficio che, concesso, come si è detto, ad altri colleghi (Provveditorati agli studi) in analoghe condizioni, ha permesso a questi ultimi la prosecuzione della carriera senza ulteriori sbarramenti;

4) qualora essi dovessero assoggettarsi all'esame per la promozione al coefficiente 325, si troverebbero a concorrere anche con elementi giovanissimi, tra i quali non mancano coloro che in base a varie concessioni di legge sono entrati in Amministrazione senza alcun concorso ed hanno rapidamente progredito nella carriera.

Equo sembra quindi stabilire che anche la categoria in discussione, cioè coloro che hanno ottenuto l'inquadramento nella carriera di concetto in base ai concorsi riservati di cui alla citata legge n. 1264 siano promossi al coefficiente 325 per merito comparativo sia pure sotto talune condizioni.

Una norma di legge in tal senso non soltanto porrebbe rimedio ad una situazione incresciosa creata dalla pluralità e dalla lentezza di alcuni provvedimenti legislativi e della loro discussa applicazione, ma, mentre gioverebbe ad una categoria di vecchi e benemeriti impiegati, non arrecherebbe alcun nocimento ai più giovani, esistendo nei ruoli sufficiente disponibilità di posti.

Ben si intende che nel beneficio, come dalla norma che si propone con il presente disegno di legge, rientrerebbero anche quegli impiegati appartenenti al ruolo dei Provveditorati, analogamente inquadrati nella carriera di concetto alle condizioni fissate dalla citata legge n. 1264.

Questa, infatti, mentre per l'Amministrazione centrale è istitutiva, per la prima volta, della carriera di concetto, per quanto riguarda i Provveditorati agli studi deve considerarsi una estensione alla legge nu-

mero 362 del 1957, che serve ad aumentare il numero dei posti di ruolo per la carriera stessa a disposizione dei Provveditorati in relazione alle loro effettive necessità di servizio, chiamando, anche in questo caso, a ricoprirli coloro che già li occupavano svolgendo le mansioni proprie del gruppo *B* pur appartenendo a categoria inferiore.

Sarebbe pertanto iniquo, anche in questo caso, escludere gli interessati da un trattamento goduto dai loro colleghi in applicazione della precedente legge 10 gennaio 1957, n. 362, anche perchè sia gli uni che gli altri si trovavano sostanzialmente nelle stesse condizioni previste dalla legge.

Nell'articolo unico che si propone, si stabilisce quindi che gli interessati possono godere del beneficio della promozione al coefficiente 325 (1° segretario) mediante scrutinio per merito comparativo a condizione

però che alla data dei rispettivi bandi di concorso abbiano raggiunto nella carriera esecutiva il coefficiente 271 e nella carriera stessa abbiano maturato un totale di almeno undici anni di servizio di ruolo risultanti dalla valutazione dei due terzi del servizio medesimo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1264.

Si è poi ritenuto opportuno richiamare in vigore l'articolo 41 della stessa legge numero 1264 prorogandone per evidenti motivi di equità la validità per due anni.

È superfluo ricordare che l'iniziativa non arreca nessuna nuova spesa all'erario. Essa infatti non comporta ampliamenti o modifiche di organici o di trattamenti economici contemplati dalle leggi vigenti, ma serve soltanto a stabilire le modalità di promozione ad uno dei coefficienti previsti nei limiti dell'organico in vigore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

I vincitori dei concorsi riservati a posti di vice segretario nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (provenienti rispettivamente dal soppresso ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi) previsti dall'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, articolo unico, sono promossi alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo purchè antecedentemente alla data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso abbiano raggiunto nella carriera esecutiva di provenienza il coefficiente di stipendio 271 e compiuto nella carriera stessa un periodo di servizio di ruolo che, valutato nella misura di due terzi ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 10, ultimo comma, della legge n. 1264, risulti di almeno undici anni.

Per gli impiegati di cui al precedente comma il beneficio previsto dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è prorogato fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.